



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

LA COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA (LI.PE.) PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Posted on 9 Maggio 2024 by Sabatino Pizzano



La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (Li.Pe.) è un adempimento fiscale introdotto a partire dal 2017 che riguarda tutti i soggetti passivi IVA, incluse le associazioni sportive dilettantistiche (ASD). Questo obbligo prevede l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta. L'articolo approfondisce gli aspetti principali di questo adempimento, con un focus particolare sulle ASD, illustrando i soggetti obbligati e quelli esonerati, le scadenze, le modalità di presentazione e il regime sanzionatorio.

Soggetti obbligati ed esonerati

In base all'art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, sono tenuti alla presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA tutti i soggetti passivi IVA, quindi coloro che esercitano attività d'impresa, arte o professione, incluse le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno optato per il regime agevolato della Legge n. 398/1991.

Sono invece esonerati da questo adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche. Tra questi rientrano, ad esempio, i soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti e i contribuenti minimi o forfetari.

Le ASD che hanno optato per il regime della Legge n. 398/1991 sono escluse dall'obbligo di presentazione della comunicazione.

Termini e modalità di presentazione

La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre. Le scadenze sono quindi:

- 31 maggio per il I trimestre
- 30 settembre per il II trimestre (prorogato dal 16 settembre dal D.L. n. 73/2022)
- 30 novembre per il III trimestre
- 28 febbraio dell'anno successivo per il IV trimestre

Composizione del modello

Il modello per la comunicazione si compone di un frontespizio, con i dati del contribuente e del dichiarante, e del quadro VP in cui vanno indicati i dati delle singole liquidazioni periodiche. In particolare, per ogni liquidazione periodica va compilato un distinto modulo del quadro VP.

Regime sanzionatorio

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche comporta l'applicazione di una sanzione da 500 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione avviene entro 15 giorni dalla scadenza o se, entro lo stesso termine, si procede alla trasmissione corretta dei dati. Sono applicabili le regole del ravvedimento operoso.

Esempio pratico

L'ASD Sportivamente, con partita IVA e non aderente al regime della Legge n. 398/1991, nel primo trimestre 2024 ha effettuato operazioni attive per 15.000 euro e acquisti per 5.000 euro. Dovrà compilare il quadro VP indicando nel rigo VP2 l'ammontare delle operazioni attive, nel rigo VP3 quello degli acquisti, nel rigo VP4 l'IVA esigibile e nel rigo VP5 l'IVA detratta. Invierà poi telematicamente la comunicazione entro il 31 maggio 2024.

Conclusioni

La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA rappresenta un adempimento rilevante per i soggetti passivi IVA, tra cui le ASD non aderenti al regime agevolato della Legge n. 398/1991. Conoscere le scadenze, le modalità di presentazione e il regime sanzionatorio è fondamentale per evitare errori e sanzioni. Le ASD che invece beneficiano del regime della Legge n. 398/1991 sono esonerate da questo obbligo, godendo di una notevole semplificazione degli adempimenti fiscali.

Domande e Risposte

D: Le ASD in regime 398/1991 devono presentare la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA?

R: No, le ASD che hanno optato per il regime agevolato previsto dalla Legge n. 398/1991 sono esonerate dall'obbligo di presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.

D: Entro quando va inviata la comunicazione relativa al secondo trimestre?

R: La comunicazione relativa al secondo trimestre va inviata entro il 30 settembre. Originariamente la scadenza era fissata al 16 settembre, ma è stata prorogata al 30 settembre dal D.L. n. 73/2022.

D: Quali sono le sanzioni per l'omessa o errata comunicazione?

R: L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche comporta l'applicazione di una sanzione da 500 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione avviene entro 15 giorni dalla scadenza o se, entro lo stesso termine, si procede alla trasmissione corretta dei dati.

D: Come va trasmessa la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA?

R: La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA